

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 333751)

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2016, n. 23

Modifiche dell'articolo 11 recante "Interventi per l'assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto" della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".**

1. Nella rubrica dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 dopo le parole: "*assistenza legale*" sono inserite le seguenti: "*e psico-sociale*".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi alle associazioni ed ai comitati rappresentativi dei danneggiati, costituiti ai sensi del codice civile, per le attività di consulenza e di assistenza legale, prestate a favore dei propri rappresentati, nei procedimenti di conciliazione e giudiziali."

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:

"2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità di intervento e di erogazione dei contributi di cui al comma 1 bis, i criteri di riparto fra le diverse iniziative di cui al presente articolo, i requisiti che devono possedere le associazioni ed i comitati rappresentativi dei danneggiati e le tipologie di attività di consulenza e di assistenza oggetto di contributo."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. La Giunta regionale, promuove e sostiene, anche finanziariamente, l'attivazione presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), di appositi servizi di assistenza e sostegno del disagio psico-sociale causato dai fatti di cui al comma 1."

2 ter. La Giunta regionale assume ogni iniziativa volta ad introdurre, al fine dell'accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie, anche in regime di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e per le quali rileva l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), un sistema di calcolo che tenga conto della diminuzione di valore del patrimonio mobiliare in conseguenza di estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi da ente oggetto di procedure di risoluzione bancaria e di rideterminazione in riduzione del valore delle azioni di banche popolari e ne promuove la conoscenza ed utilizzo."

5. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è così sostituito:

"3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia"- Programma 05 "Interventi per le famiglie"- Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018."

Art. 2
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 novembre 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016"

Art. 2 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 novembre 2016, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Manuela Lanzarin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 settembre 2016, n. 18/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2016, dove ha acquisito il n. 189 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 novembre 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consiliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 novembre 2016, n. 23.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo BARBISAN, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il tema della crisi del sistema delle banche popolari, soggetti giuridici che per le loro specifiche finalità hanno indubbiamente costituito la tipologia, fra gli istituti di credito, di maggior prossimità alle esigenze del territorio e dei cittadini è stato oggetto di allarme e ricadute sociali e di conseguente particolare attenzione da parte delle forze politiche a livello nazionale come a livello regionale.

Basti a tal fine ricordare la costituzione della Commissione di inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto i cui lavori, strutturati nell'ascolto degli operatori e di esperti del settore e dei comitati ed associazioni rappresentativi dei risparmiatori, sono stati oggetto di una articolata relazione finale, corredata da riflessioni sulle possibili azioni ed iniziative da intraprendere, cui è seguita una risoluzione approvata dal Consiglio regionale alla unanimità dei votanti.

Ma vanno ricordate pure diverse iniziative legislative assunte, sia quali progetti di legge statale d'iniziativa regionale che quali progetti di legge regionale. E fra questi l'articolo 11 della legge regionale di stabilità per l'esercizio 2016 (l.r. 23 febbraio 2016, n. 7), con il quale si proponeva un intervento immediato, per l'assistenza legale, destinato ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto.

Con il progetto di legge oggi all'esame dell'Assemblea si introducono alcune modifiche e integrazioni a tale articolo, per consentirne una più efficace applicazione e per promuovere ulteriori interventi dedicati al sostegno delle persone danneggiate dalle banche.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- a) viene introdotta la previsione secondo cui i destinatari del sostegno finanziario non sono più, direttamente, le persone fisiche ma, per il tramite, le associazioni ed i comitati rappresentativi dei danneggiati.

Tale modifica si è resa necessaria per superare le difficoltà che si possono intuire nel percorso amministrativo della gestione/individuazione/erogazione dei contributi nei confronti di “persone fisiche”, prevedendo che il tramite con i danneggiati siano le associazioni e i comitati dei risparmiatori danneggiati; la modifica introdotta in sede di lavori istruttori di commissione, con la previsione che deve trattarsi di associazioni/comitati costituiti ai sensi del codice civile, si propone di garantire, ancorandoli a parametri normativi, ruolo e funzioni di dette associazioni/comitati a garanzia del perseguimento e conseguimento delle finalità per le quali sono individuate, quali soggetti destinatari dell'intervento regionale;

- b) viene introdotta una nuova linea d'intervento, prevedendo un sostegno di tipo sociale. Esso consiste nell'attivazione, presso le aziende Ulss, di appositi servizi di assistenza psico-sociale, al fine di fornire specifiche prestazioni professionali, psicologiche e mediche, utili a supportare coloro che sono stati colpiti dalle vicende legate all'acquisto di prodotti finanziari proposti da sedi o filiali di istituti bancari autorizzati ad operare in territorio veneto, in conformità alla normativa vigente. Viene infine definito lo stanziamento destinato alle iniziative, come ora previste dall'articolo in esame, rideterminandolo in euro 500.000.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta di venerdì 4 novembre 2016, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge approvandolo a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN, Zaia Presidente, Forza Italia. Hanno espresso voto di astensione i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente e Movimento Cinque stelle.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Stefano FRACASSO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la Commissione d’inchiesta abbiamo svolto un’intensa attività, lo ricordava prima il relatore nel suo intervento, che mirava innanzitutto a non lasciare soli i risparmiatori e ad intervenire, per quanto possibile e per quanto rientra nelle competenze dell’Istituzione regionale, per far sì che gli effetti purtroppo negativi della completa svalutazione di quei titoli fossero almeno parzialmente compensati da attività, iniziative, strumenti anche legislativi di questo Consiglio.

Dobbiamo però tenere in considerazione anche altri aspetti molto importanti: i dipendenti innanzitutto. Apprendiamo dalla stampa che sia Veneto Banca che Popolare di Vicenza stanno preparando dei piani industriali che prevedono una notevole riduzione dei dipendenti. Qualche giornale riporta 800, qualcuno 1.000 e, se così fosse, si tratterebbe di un’emergenza occupazionale di assoluto rilievo. Sarà necessario audire in Prima Commissione le organizzazioni sindacali dei dipendenti, perché da loro arrivano richieste di aiuto e di attenzione allarmanti su quella che viene ventilata essere la soluzione al problema, ovvero l’aggregazione che, peraltro, riteniamo problematica da attuare, in quanto mettere assieme due debolezze non necessariamente fa un punto di forza.

Per carità, la banca veneta è banca veneta, ma oggi le due banche sono di proprietà di un Fondo che ha tutto, ma di veneto poco e non abbiamo visto da parte dell’imprenditoria veneta segni interessanti e significativi di interesse per questa eventuale aggregazione o la volontà di intervenire nel capitale di queste banche.

In Commissione abbiamo anche ragionato su quali potessero essere gli strumenti messi in campo dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo rispetto alle aziende venete che hanno partecipazioni azionarie, titoli, obbligazioni di queste due banche e che a loro volta hanno subito un decremento del loro conto patrimoniale a seguito di questa vicenda.

Anche su questo fronte è opportuno riprendere le fila e capire se e come Veneto Sviluppo può fare qualcosa per queste aziende.

Infine, riteniamo necessario audire in Prima Commissione anche Unioncamere Veneto in merito allo studio presentato sull’impatto della vicenda sull’economia veneta, per acquisire con più chiarezza le valutazioni riportate.

Detto ciò, condividiamo l’impostazione di questo fondo a sostegno delle associazioni dei consumatori che hanno raccolto le istanze dei risparmiatori, specie adesso che si stanno aprendo i tavoli di conciliazione. Sono state promosse azioni di responsabilità rispetto agli amministratori precedenti e pare quindi abbastanza logico non andare a elargire aiuti diretti, perché andremo a infilarci in attività probabilmente nemmeno legittime.

Quindi va benissimo il sostegno, con estrema trasparenza e selettività, alle associazioni e anche la proposta che è contenuta nel progetto di legge n. 171 “Interventi urgenti a sostegno dei risparmiatori interessati dalle crisi del sistema bancario”, cioè la possibilità di vedere riconosciuto con una dichiarazione sostitutiva l’adeguamento dell’ISEE da parte di quei cittadini che hanno subito pesanti conseguenze a seguito della svalutazione di queste obbligazioni e di questi titoli, in modo da poter accedere ai servizi socio-sanitari, laddove questi servizi prevedano ISEE come criterio di accesso, in maniera più facilitata.

Lo presentiamo come emendamento a questa modifica di legge, consapevoli che l’attivazione non può essere immediata. E’ ovvio che siamo a metà novembre e abbiamo la necessità di impegnare questi 500 mila euro ma, se riusciamo a introdurre questa facilitazione, con una buona campagna informativa fatta anche attraverso le associazioni di consumatori che sono soggetti attivi in questa fase, si può comunicare ai consumatori questa possibilità.

Questo è il senso dell’emendamento che abbiamo presentato, mentre l’altro emendamento verrà illustrato successivamente; peraltro abbiamo visto che c’è anche un emendamento della maggioranza che va incontro a questo secondo punto.

In conclusione, invitiamo a riprendere in mano il tema che riguarda i dipendenti, perché qui si apre veramente una questione grossa, e quello degli strumenti che Veneto Sviluppo può mettere in campo all’inizio, così almeno, una volta approvato il Bilancio, riusciremo a capire se possiamo dare altre risposte oltre a quella che abbiamo all’esame in questo momento.”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 7/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Interventi per l’assistenza legale e psico-sociale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere sostegno, anche finanziario, finalizzato all’assistenza legale delle persone fisiche residenti in Veneto danneggiate dall’acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di istituti bancari, autorizzati ad operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi alle associazioni ed ai comitati rappresentativi dei danneggiati, costituiti ai sensi del codice civile, per le attività di consulenza e di assistenza legale, prestate a favore dei propri rappresentati, nei procedimenti di conciliazione e giudiziali.

2. *Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità di intervento e di erogazione dei contributi di cui al comma 1 bis, i criteri di riparto fra le diverse iniziative di cui al presente articolo, i requisiti che devono possedere le associazioni ed i comitati rappresentativi dei danneggiati e le tipologie di attività di consulenza e di assistenza oggetto di contributo.*

2 bis. La Giunta regionale, promuove e sostiene, anche finanziariamente, l’attivazione presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), di appositi servizi di assistenza e sostegno del disagio psico-sociale causato dai fatti di cui al comma 1.

2 ter. La Giunta regionale assume ogni iniziativa volta ad introdurre, al fine dell'accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie, anche in regime di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e per le quali rileva l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), un sistema di calcolo che tenga conto della diminuzione di valore del patrimonio mobiliare in conseguenza di estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi da ente oggetto di procedure di risoluzione bancaria e di rideterminazione in riduzione del valore delle azioni di banche popolari e ne promuove la conoscenza ed utilizzo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia"- Programma 05 "Interventi per le famiglie"- Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018."

4. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali